

FOCUS

NORMATIVO

Analisi dei più recenti e significativi provvedimenti legislativi, relativi al settore agroalimentare, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nazionale e comunitaria.

a cura di **Gaetano Forte**
Avvocato, Studio Legale Avv. Gaetano Forte

Alimenti di origine animale e data di congelamento

Regolamento UE 16/2012
della Commissione dell'11 gennaio 2012, che modifica l'allegato II del regolamento CE 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi agli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano.
(G.U.U.E. L 8 del 12 gennaio 2012)

Le operazioni di congelamento hanno una notevole incidenza sulla valutazione dell'idoneità al consumo dei prodotti alimentari, tant'è vero che anche con il recente regolamento UE 1169/2011, destinato a soppiantare le attuali norme in materia di etichettatura di cui alla direttiva 2000/13/CE (recepita in Italia con il d.lgs. 109/92), il legislatore ha ritenuto di imporre l'indicazione in etichetta di informazioni sulla sottoposizione del prodotto a questo procedimento di conservazione.

Con il regolamento UE 16/2012 la tutela viene estesa alle fasi precedenti l'etichettatura e la consegna del prodotto al consumatore finale. Viene pertanto modificato il regolamento CE 853/2004, al fine di inserire requisiti più specifici in merito alla produzione ed al congelamento degli alimenti di origine animale.

A tal fine è aggiunta *ex novo* la sezione IV dell'allegato II, che riguarda appunto i requisiti applica-

bili agli alimenti congelati di origine animale. La nuova sezione, che si applicherà dal 1° luglio prossimo, prevede che "2. Prima della fase di etichettatura degli alimenti, in conformità alla direttiva 2000/13/CE, o della loro ulteriore trasformazione, gli operatori del settore alimentare devono garantire che gli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano riportino le seguenti informazioni ad uso dell'operatore del settore alimentare a cui vengono forniti gli alimenti e, su richiesta, dell'autorità competente:

- a) la data di produzione¹; e
- b) la data di congelamento, qualora diversa dalla data di produzione.

Se un alimento è prodotto a partire da una partita di materie prime con diverse date di produzione e di congelamento, devono essere rese note le date di produzione e/o di congelamento meno recenti, a seconda dei casi. 3. La scelta della forma più idonea in cui vanno riportate tali informazioni resta a discrezione del fornitore degli alimenti congelati, purché le informazioni richieste al paragrafo 2 siano chiaramente e inequivocabilmente rese disponibili all'operatore del settore alimentare a cui vengono forniti gli alimenti e da questo rintracciabili".

Si osserva come il provvedimento si inserisca nell'ottica di un generale incremento delle tutele e garanzie di rintracciabilità inerenti i prodotti di origine animale.

¹ Per "data di produzione" si intende: a) la data di macellazione per le carcasce, le mezzene e i quarti di carcasce; b) la data di uccisione per la selvaggina; c) la data di raccolta o di pesca per i prodotti ittici; d) la data di trasformazione, taglio, tritatura o preparazione, a seconda dei casi, per qualsiasi altro alimento di origine animale.

Buste di plastica, nuove disposizioni sulla commercializzazione

Decreto legge n. 2 del 25 gennaio 2012

Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

(G.U. n. 20 del 25 gennaio 2012)

Il decreto legge 2/2012 riguarda:

- interventi urgenti in materia di rifiuti nella Regione Campania;
- disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente;
- materiali di riporto.

Di particolare interesse la disposizione relativa alla commercializzazione dei sacchi per asporto merci. Come si ricorderà, la legge 296/2006, art. 1, comma 1130, dispone il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano entro tale data ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.

La mancata ulteriore specificazione delle norme di riferimento e delle condizioni per considerare il sacco "biodegradabile" ha comportato tra gli operatori non poca confusione, soprattutto in merito alla possibilità di utilizzare sacchetti in plastica biodegradabili (grazie all'aggiunta di particolari additivi), ma non compostabili.

Il decreto legge interviene, finalmente, nel definire in modo più specifico le caratteristiche delle *shopper*, che devono essere necessariamente conformi alla normativa tecnica comunitaria di riferimento, ossia alla norma UNI EN 13432:2002, la quale richiede che i sacchi siano biodegradabili e compostabili.

Si escludono, dunque, definitivamente i sacchi in plastica resi biodegradabili grazie all'utilizzo di additivi (e pertanto conformi alla direttiva CE/94/62, ma non rispondenti al requisito ulteriore di compostabilità, assicurato invece dalla conformità alla UNI EN 13432:2002) e vengono "salvate" soltanto le *shopper* effettivamente riutilizzabili. Sono, infatti, permessi i sacchi in plastica per l'asporto:

- di spessore superiore ai 200 micron, se destinati all'uso alimentare;
- di spessore superiore ai 100 micron, se destinati agli altri usi.

È prevista, inoltre, l'adozione, entro il 31 luglio prossimo, di un decreto ministeriale che definisca le ulteriori eventuali caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto ai fini della loro commercializzazione.

Pertanto, il termine del 1° gennaio 2011, a decorrere dal quale è scattato il divieto di commercializzare sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci è prorogato sino all'adozione di tale decreto limitatamente alla disciplina introdotta dal d.l. 2/2012, che stabilisce anche una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro per la commercializzazione dei sacchi non conformi, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore.

Si ricorda, comunque, che il decreto legge è un atto normativo che, per sua stessa natura, entra immediatamente in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma può perdere la sua efficacia se non viene convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua emanazione (nel caso del d.l. 2/2012, entro il 25 marzo 2012). Con la conversione in legge il Parlamento ha altresì la possibilità di emendare, apportando anche rilevanti modifiche, il testo del provvedimento.

